

EP.
N. 29/19

Accoglimento n. cronol. 260/2020 del 24/02/2020

RG n. 212/2020

REP. 196/2020
V. G.



TRIBUNALE DI NAPOLI

Settima Sezione Civile

R.V.G. n. 212/20

Il Tribunale di Napoli, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - dr. Gianpiero Scoppa | - Presidente - |
| - dr. Francesco Paolo Feo | - Giudice - |
| - dr. Eduardo Savarese | - Giudice rel.- |

A scioglimento della riserva formulata in data 19.2.20, ha pronunciato il presente

DECRETO di omologazione ex art. 180 L.F.

Con decreto del Tribunale di Napoli del 18.09.2019, veniva dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo n. 29/19 su proposta della società " [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in persona degli Amministratori e legali rappresentanti [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 160/161 L.F., già in atti, dal Prof. Avv. Nicola Rascio, (C. F. RSC NCL 67M09 F839N), con studio in Napoli alla via Monteoliveto n. 37, fax 0815519937, PEC nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it e dall'Avv. Camillo Speltra, (C.F. SPLCLL64P20F839R), con studio in



Napoli al vicoletto Tarallo n. 6, PEC
camillospeltra@avvocatinapoli.legalmail.it, presso il quale tutti
elettivamente domiciliario

Come risulta dalla relazione resa dall'Organo Commissariale
sull'esito delle votazioni, il concordato risulta approvato dalla
maggioranza dei creditori ex art. 177, comma 1, L.F.

Il Giudice Delegato, nell'ambito del verbale di comparizione del
Commissario Giudiziale del 07 gennaio 2020, preso atto del
raggiungimento delle maggioranze di legge, ha onerato "la società in
concordato di richiedere, con apposito ricorso, l'omologa della
proposta ex art. 180 L.F.", onere adempiuto dalla società con la
tempestiva iscrizione a ruolo del ricorso in epigrafe emarginato. In
vista dell'udienza camerale del 19.2.20, inoltre, il commissario ha reso
parere favorevole all'omologazione, depositato in data 8 febbraio
2020.

Giova premettere che, nel caso di specie, il concordato prevede la
continuità aziendale in forma "diretta" previo avvio di un rapporto di
associazione in partecipazione con la società [REDACTED]
nonché il pagamento dell'onere concordatario, fissato in euro
1.150.000,00, con le seguenti modalità:

- a) Per euro 450.000,00, mediante le risorse finanziarie che verranno
apportate dalla predetta società associata in partecipazione
[REDACTED] Tale versamento è stato cauzionato con
la somma di euro 150.000,00 versata mediante assegni circolari
custoditi dal Notaio Stefano Borrelli affinché li consegnò al
Commissario Giudiziale al verificarsi della condizione
rappresentata dalla definitività dell'omologazione. Il versamento
del residuo importo di euro 300.000,00 avverrà nel termine
massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di definitività



dell'omologa; in particolare, euro 250.000,00 verranno versati agli organi della procedura concordataria ed euro 50.000,00 verranno versati all'associante quale capitale circolante per gli approvvigionamenti necessari al "riavvio" dell'attività;

b) per la residua somma di euro 750.000,00, mediante le risorse che origineranno dalla vendita di immobili di terzi e precisamente:

1. l'appartamento sito in [REDACTED] alla Via [REDACTED] n. [REDACTED], identificato al NCEU del suddetto Comune al foglio [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub. [REDACTED], interno [REDACTED] cat. [REDACTED] classe [REDACTED] vani [REDACTED] superficie catastale mq [REDACTED] rendita euro [REDACTED];

2. l'appartamento sito in [REDACTED], località [REDACTED], Strata Statale [REDACTED], ricadente nel complesso residenziale denominato [REDACTED] identificato al NCEU del suddetto Comune al foglio [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub. [REDACTED] piano [REDACTED] interno [REDACTED] cat. [REDACTED] classe [REDACTED] vani [REDACTED] superficie catastale mq. [REDACTED] rendita euro [REDACTED];

Le risorse derivanti dalla vendita dei suindicati cespiti - prevista nel termine di 32 mesi dalla data di definitività del provvedimento di omologa - saranno destinati alla copertura dell'onere concordatario fino a concorrenza della somma di euro 350.000,00.

3. L'immobile residenziale ubicato nel comune di [REDACTED] [REDACTED], int. [REDACTED] identificato al NCEU del Comune di [REDACTED] categoria [REDACTED] classe [REDACTED] consistenza [REDACTED] vani catastali [REDACTED] per una superficie totale, comprensiva di balconi, pari a [REDACTED] mq [REDACTED]). Il ricavato della vendita di tale immobile - prevista nel termine di 60 giorni dalla data di definitività del decreto di omologa - è destinato alla copertura del suddetto onere concordatario fino a concorrenza dell'importo di euro 400.000,00. I soci della ricorrente, tuttavia, entro il termine iniziale di 45 giorni dalla



definitività dell'omologa, si sono riservati di sostituire la vendita del suddetto asset immobiliare, con l'apporto dell'equivalente somma di euro 400.000,00 qualora dovessero riuscire a reperirla diversamente.

La soddisfazione del ceto creditorio è stato previsto, poi, nei seguenti termini e misure (stimate):

- 1) Il pagamento integrale in denaro delle spese di giustizia e degli oneri e crediti prededucibili, mano a mano che diverranno esigibili (decorso il solo termine iniziale di 70 giorni dalla data di definitività del decreto di omologazione);
- 2) il pagamento integrale in denaro dei creditori muniti di prelazione mobiliare generale o speciale, nel termine di 70 giorni dalla data di definitività del decreto di omologazione del concordato;
- 3) il pagamento in denaro dei creditori chirografari in misura pari al 33% del loro ammontare (salvo eventuale decremento o incremento conseguente ad eventuali incrementi o decrementi di spese e/o oneri e/o debiti). Il pagamento avverrà in due *tranches*: la prima, pari al 42,38% del totale dovuto ad ogni creditore, nel termine di 70 giorni dalla data di definitività del decreto di omologazione del concordato; la seconda, pari al 57,62% del totale dovuto ad ogni creditore, con le risorse derivanti dalla vendita degli immobili indicati sopra nel tempo necessario alla loro dismissione, stimato in massimo 36 mesi (sempre dalla data di definitività del provvedimento di omologazione).

Tanto premesso, il collegio prende atto che: I) le maggioranze prescritte ex art. 177 L.F. sono state rispettate; II) non sono state proposte opposizioni. Le valutazioni positive in ordine all'ammissione della proposta concordataria, già svolte da questo collegio col decreto del 18.9.19, devono trovare qui, in assenza di modifiche del piano e/o di circostanze sopravvenute, e alla luce della larghissima maggioranza



ottenuta, integrale conferma. Il concordato preventivo deve dunque essere omologato ex art. 180 L.F. con le previsioni sopra riportate. Trattandosi di concordato in continuità, non vi è luogo a provvedere alla nomina di liquidatore, bastando qui precisare che i pagamenti ai creditori avverranno sotto la vigilanza "ex lege" prevista del commissario, nella fase esecutiva del commissario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso per omologa del concordato preventivo, depositato il 13 gennaio 2020, siccome integrato il 9 novembre 2017, così provvede:

- OMOLOGA il concordato preventivo in continuità aziendale.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19 febbraio 2020

Il Giudice Relatore

Dott. Eduardo Savarese

Il Presidente

Dott. Gianpiero Scoppa

